

Deliberazione della Giunta Regionale 31 agosto 2026, n. 18-3002

Legge regionale n. 23/2016, articolo 6, comma 6. Approvazione delle linee guida regionali, quali strumento di supporto applicativo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), di cui alla D.C.R. n. 122-20649 del 30 settembre 2025.



Seduta N° 185

Adunanza 31 AGOSTO 2026

Il giorno 31 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Paolo BONGIOANNI - Gian Luca VIGNALE

DGR 18-3002/2026/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 23/2016, articolo 6, comma 6. Approvazione delle linee guida regionali, quali strumento di supporto applicativo delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), di cui alla D.C.R. n. 122-20649 del 30 settembre 2025.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- l'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 23/2016 sancisce che la pianificazione regionale delle attività estrattive sia attuata attraverso il "Piano regionale delle attività estrattive" (PRAE), quale quadro di riferimento unitario delle attività;

- il "Piano Regionale delle Attività Estrattive" (PRAE), stralcio relativo ai comparti estrattivi I e III (aggregati per le costruzioni e le infrastrutture; materiali industriali), è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n. 122-20649 del 30 settembre 2025, ed è comprensivo di: Relazione Generale di Piano, Norme Tecniche di Attuazione (NTA), Relazione di sintesi della revisione del progetto di piano, Piano di Monitoraggio, Rapporto ambientale per la VAS, Sintesi non tecnica, schede dei Bacini estrattivi, schede dei Poli estrattivi, schede delle cave fuori polo;

Dato atto che la Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale", Settore "Polizia mineraria, cave e miniere":

- nel corso del primo periodo di applicazione del PRAE, a partire dall'entrata in vigore nel mese di ottobre 2025, ha provveduto a fornire formali e puntuali risposte ai diversi quesiti interpretativi presentati sulle Norme Tecniche di Attuazione (NTA PRAE);

- al fine di facilitare l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA PRAE) e favorire la conoscenza del Piano stesso, ha raccolto le suddette risposte in un unico documento, concepito come strumento per guidare la lettura e l'applicazione univoca delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE a supporto degli uffici regionali, degli enti e degli operatori del settore;
- ha provveduto, come da documentazione agli atti, a condividere il suddetto documento con le Province piemontesi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio.

Premesso inoltre che, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della medesima legge regionale n. 23/2016, le modifiche al PRAE che eliminano contrasti fra enunciazioni del PRAE stesso, quando è evidente e univoco il rimedio, o che consistono in correzioni o adeguamenti di elaborati del PRAE tesi ad assicurare chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione, non costituiscono variante e sono approvate con deliberazione della Giunta regionale;

Dato atto che il citato Settore "Polizia mineraria, cave e miniere" ha verificato che, poiché il suddetto documento, denominato "Linee guida regionali alle NTA PRAE", è esclusivamente volto ad eliminare le rilevate difficoltà interpretative relative all'articolato delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE, attraverso la più puntuale specificazione del relativo campo di applicazione, assicurandone chiarezza e univocità senza incidere sulle scelte della pianificazione, non costituisce variante al PRAE e rientra nelle ipotesi di cui al sopra richiamato articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 23/2016;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 23/2016, le "Linee guida regionali alle NTA PRAE", allegate alla presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di supporto per guidare la lettura e l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive per il I e III comparto estrattivo, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 122-20649 del 30 settembre 2025.

Visti:

- il regio decreto n. 1443/1927, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il decreto legislativo n. 42/2004, quale codice dei beni culturali e del paesaggio;
- il decreto legislativo n. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di mero indirizzo interpretativo.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso; la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 23/2016, le "Linee guida regionali alle NTA PRAE", allegate al presente deliberazione (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale, quale strumento di supporto per guidare la lettura e l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive per il I e III comparto estrattivo,

di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 122-20649 del 30 settembre 2025;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato;
- di demandare alla Direzione regionale “Competitività del Sistema regionale”, Settore “Polizia mineraria, cave e miniere”, di provvedere alla pubblicazione delle suddette linee guida nel rispetto del citato articolo 6, comma 6, della legge regionale n. 23/2016.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”.

Allegato

Allegato A

Linee guida interpretative per l'applicazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE – Piano Regionale delle Attività Estrattive, approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione del 30 settembre 2025, n. 122-20649, ed entrato in vigore in data 31 ottobre 2025 [art. 6 c. 6 L.R. 23/2016]

PUNTO 1) Casi di esclusione dal PRAE

L'art.7 – Efficacia del PRAE della l.r. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave", al comma 4 rende possibile l'attuazione di interventi al di fuori dei bacini estrattivi nei casi di seguito elencati:

- apertura e coltivazione di cave di cui all'articolo 14 della l.r. 23/2016, necessaria per la realizzazione di opere pubbliche per le quali non è possibile l'utilizzo di materiali disponibili in cave già autorizzate. In tale caso, se necessario ai fini dell'approvazione della variante urbanistica, si procede ai sensi dell'articolo 8;
- interventi di cui all'articolo 1, commi 7 bis e 8;
- interventi di difesa, manutenzione e sistemazione idraulica, volti a mitigare criticità idrauliche delle aste fluviali e gli interventi di rinaturazione o riqualificazione morfologica dei corsi d'acqua che comportano asportazioni di materiali litoidi, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4.

Poiché gli interventi di cui sopra rappresentano a tutti gli effetti una pianificazione non inscrivibile, né prevedibile negli interventi programmati e normati dal PRAE, anche quando siano eseguiti all'interno dei bacini estrattivi, in tali casi deve continuare ad applicarsi esclusivamente il regime previsto dall'art. 8 della l.r. 23/2016.

Per analogia, si considerano non ricadenti nell'ambito di applicazione del PRAE anche gli interventi di cui all'art. 1 comma 8 bis della l.r. 23/2016.

PUNTO 2) Interventi presso cave in polo e cave fuori polo, a completamento degli artt. 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE

Ad integrazione e chiarimento degli artt. 3 e 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRAE (NTA PRAE), si specificano di seguito alcune definizioni e i contenuti degli articoli suddetti, nonché gli interventi consentiti per le cave in polo e fuori polo.

L'articolo 3 delle NTA PRAE definisce le cave fuori polo e i relativi ampliamenti come 'contenuti strutturali' del PRAE, ai fini di quanto previsto dall'art. 6 della l.r. 23/2016; le cave fuori polo sono dotate di proprie Schede nel PRAE approvato e sono riportate nelle Tavole 04_C_FP_ATO_AL-AT; 04_C_FP_ATO_BI-NO-VC; 04_C_FP_ATO_CN; 04_C_FP_ATO_TO.

Le Schede delle cave fuori polo sono relative unicamente alle cave dotate di autorizzazione attiva ex l.r. 23/2016 per coltivazione e/o recupero ambientale; ad eccezione dei pochi casi in cui il PRAE riconosce aree di ampliamento assegnate alla cava, le Schede costituiscono una mera presa d'atto della localizzazione, delle condizioni autorizzative e della vincolistica riguardante la cava oggetto della Scheda. Le Schede verranno periodicamente aggiornate, come previsto dal capoverso 8^a dell'art. 7 delle NTA PRAE,.

Considerata la carenza di una trattazione specifica dedicata ai possibili interventi in cave fuori polo riconosciute come 'attive' nel PRAE approvato, o comunque inserite successivamente nel Piano in applicazione dell'art. 55 delle NTA PRAE, si chiarisce di seguito il quadro normativo di riferimento per le attività in cave fuori polo:

- a partire dall'entrata in vigore del PRAE (31/10/2025), è consentita l'apertura di nuove cave fuori polo solamente all'interno dei bacini estrattivi. Dalla lettura in combinato disposto dell'art. 6 c. 3 della l.r. 23/2016 e dell'art. 3 delle NTA PRAE - che definisce le cave fuori polo come 'contenuto

strutturale - , è possibile aprire una nuova cava fuori polo presentando istanza di Variante strutturale al PRAE (si vedano gli art. 6 della l.r. 23/2016 e 11 delle NTA PRAE), accompagnata dalla variante urbanistica, come richiesto dall'art. 7 c. 3 della l.r. 23/2016. Conclusa tale procedura, è possibile presentare istanza di autorizzazione ex l.r. 23/2016.

- per cave fuori polo con autorizzazione in corso di validità a cui non risultano assegnati ampliamenti dalla corrispondente Scheda PRAE, possono essere autorizzati ex l.r. 23/2016 e in conformità con quanto prescritto dal D. Lgs. 152/2006, interventi che non fuoriescano dall'area autorizzata. A titolo esemplificativo, si citano: rinnovi, proroghe, varianti progettuali. Le varianti del progetto di recupero ambientale devono attenersi a quanto indicato nella Scheda PRAE, e possono essere effettuate richiedendo apposita variante al progetto di recupero ambientale, ed eventuale variante urbanistica.

Poiché il PRAE non norma le situazioni di interventi relativi ad autorizzazioni di cava in corso di validità, quanto riportato sopra è applicabile anche alle cave in polo con autorizzazione in corso di validità e alle cave fuori polo dotate di ampliamenti assegnati. Nel caso in cui l'intervento richiesto preveda ampliamento planimetrico verso le zone di ampliamento assegnate al polo o alla cava fuori polo, quanto sopra non è applicabile e l'autorizzazione potrà essere concessa solo nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 4 lett. a) delle NTA PRAE.

- per le cave fuori polo dotate di un Giudizio di compatibilità ambientale espresso con provvedimento di VIA in corso di validità all'atto di entrata in vigore del PRAE, trova applicazione l'art. 55 delle NTA PRAE: possono dunque essere autorizzati 'ampliamenti' della cava fuori polo fino al raggiungimento del perimetro e della volumetria autorizzate con il suddetto provvedimento di VIA.

Si specifica che quanto sopra non si applica alle cave autorizzate ricadenti nei poli estrattivi V01109, V01110, V01111, interessati dall'art. 36 delle NTA PRAE relativo all'area Valledora: in questo caso, qualsiasi modifica dei progetti autorizzati con autorizzazioni in corso di validità va ricondotta alla preventiva e obbligatoria stesura del Piano Unitario di polo. Pertanto in questi poli sono consentiti solo proroghe e rinnovi tal quali delle autorizzazioni in corso, compresa la casistica di subingressi per OO.PP., che dovranno comunque attenersi senza variazioni al progetto già autorizzato.

In conformità alle definizioni di cui all'art. 3 delle NTA PRAE e art. 6 comma 3 della l.r. 23/2016, il volume estraibile nel decennio di vigenza del PRAE, indicato nelle Schede dei poli estrattivi e delle cave fuori polo dotate di ampliamento, rappresenta una 'risorsa stimata', ed è a tutti gli effetti un 'contenuto strutturale' e limite a cui le autorizzazioni ex l.r. 23/2016 devono attenersi nel decennio di vigenza del PRAE.

Gli esercenti dovranno quindi esplicitare con chiarezza, nella documentazione di progetto presentata in accompagnamento a istanze di autorizzazione ex l.r. 23/2016, P.A.U.R. ex art. 27bis del D.Lgs. 152/2006, Verifica di Assoggettabilità a VIA e VIA, la volumetria richiesta in autorizzazione, intesa come VOLUME TOTALE DI MATERIALE DA SCAVARE (in posto) DI PROGETTO, da suddividere nelle due seguenti quote parte:

- materiale di copertura (terreno vegetale + cappellaccio) in m³;
- materiale idoneo per il trattamento / commercializzazione in m³ (questa quota corrisponde al giacimento vero e proprio, e sarà la quota parte presa in considerazione ai fini del limite di 'risorsa stimata' di cui alle Schede PRAE).

Le Province dovranno sempre riportare i dati di cui sopra nel dispositivo del provvedimento autorizzativo ex l.r. 23/2016, rendendo ben evidente la differenza tra materiale di scotico (non considerato a fini PRAE) e materiale idoneo per il trattamento / commercializzazione.

L'art. 4 lett. c) presenta una discrepanza di tipo tecnico rispetto all'art. 3 NTA PRAE, in quanto contraddice la definizione secondo la quale, a seguito dell'applicazione dei 'Fattori modificanti', la porzione di 'riserva',

ovvero la parte economicamente estraibile del giacimento complessivo (denominato ‘*risorsa*’), non può mai eccedere il volume di ‘*risorsa*’, che sia essa stimata o misurata.

A fronte di tale incongruenza, l’art. 4 lett. c) si interpreta come segue: è possibile, anche se non frequente, che l’esecuzione di studi di dettaglio possa arrivare a definire un volume di ‘*risorsa misurata*’ maggiore del volume di ‘*risorsa stimata*’ indicata nella Scheda PRAE. In tali casi, le Province dovranno sospendere eventuali procedimenti in corso, invitando i proponenti a presentare alla Regione una istanza di ‘*Variante di modifica correttiva al PRAE*’ ex art. 11 c.3 delle NTA PRAE, supportata da idonea documentazione tecnica – geologica, quali studi di fattibilità basati su prospezioni fisiche, analisi costi-benefici etc. La Regione si esprimerà tramite deliberazione di giunta regionale sulla Variante richiesta; in caso di esito positivo, potrà essere dato corso al procedimento autorizzativo ex l.r. 23/2016.

PUNTO 3) Competenza degli enti sulle verifiche prescritte dall’art. 6 delle NTA PRAE

L’art. 6 prevede che “*nell’ambito dei procedimenti autorizzativi dovrà altresì essere verificata la coerenza delle previsioni progettuali, oltre che con le prescrizioni, anche con le indicazioni di indirizzo o di direttive del Ppr relativamente a tutte le componenti paesaggistiche interferite, di cui alla parte IV delle NTA del Ppr, come riportato negli allegati cartografici delle schede dei Poli estrattivi [...]*” Le Schede dei poli estrattivi rimandano infatti in molti casi alla produzione di documentazione aggiuntiva volta a verificare la compatibilità con il Piano paesaggistico regionale; di seguito, sono identificati i passaggi procedurali e le competenze correlate all’art. 6 NTA PRAE relativo al Ppr:

1. l’amministrazione competente per l’istruzione della pratica autorizzativa deve verificare in base alle Schede del PRAE, se la cava - in polo o fuori polo - rientra in una delle casistiche elencate ai commi dell’art. 6 NTA PRAE, e di conseguenza, all’atto della verifica della completezza documentale, deve controllare che il proponente abbia presentato gli elaborati richiesti dall’art. 6 e/o avviato i relativi endo-procedimenti o procedimenti paralleli.
2. Gli enti su cui ricadono le competenze di valutazione degli elaborati presentati in conformità con l’art. 6 sono:
 - comma 1: Soprintendenza, Regione o amministrazioni locali dotate di Commissione Locale del Paesaggio;
 - comma 2: in presenza di vincoli paesaggistici: enti di cui al comma 1. In assenza di vincoli paesaggistici, struttura dell’ente competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo (Regione, Provincia);
 - comma 3: Soprintendenza;
 - comma 4: amministrazioni locali, anche qualora non abbiano operato adeguamento al Ppr;
 - comma 5: amministrazioni locali, anche qualora non abbiano operato adeguamento al Ppr;
 - comma 6: amministrazioni locali, anche qualora non abbiano operato adeguamento al Ppr ;
 - comma 7: in presenza di vincoli paesaggistici: enti di cui al comma 1. In assenza di vincoli paesaggistici: nel caso del sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli Langhe-Roero e Monferrato”, ente competente è la Commissione Locale del Paesaggio; per tutti gli altri siti, struttura dell’ente competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo (Regione, Provincia).

PUNTO 4) Sovra-ordinarietà urbanistica del PRAE e destinazioni d’uso per il recupero ambientale (Artt. 7, 22 e 23 NTA PRAE)

Si richiama innanzitutto, relativamente all’efficacia del PRAE, che l’art. 7, commi 2 e 5 della l.r. 23/2016 stabilisce che il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all’interno dei bacini estrattivi; inoltre, le

previsioni di destinazione contenute nel PRAE sono immediatamente efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difforni presenti negli strumenti urbanistici comunali.

La sovra-ordinarietà del PRAE di cui all'art. 7 delle NTA va dunque interpretata alla luce di quanto sopra menzionato, ed è avallata dal parere ricevuto dal Settore regionale Attività Legislativa e Consulenza Giuridica con prot. 3654/A1906A del 23/01/2026 in merito all'art. 7, commi 2 e 5 della l.r. 23/2016, che ribadisce *“pieno valore prescrittivo al carattere sovraordinato del PRAE rispetto alla pianificazione urbanistica locale”* e riconosce *“piena legittimità all'effetto di conformazione automatica di quanto previsto dal PRAE alle eventuali previsioni difforni contenute negli strumenti urbanistici. Il rispetto dei limiti di proporzionalità e le garanzie di partecipazione al procedimento per gli enti territoriali, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, si possono rinvenire negli articoli da 3 a 6 della l.r. 23/2016 e nei documenti che compongono il PRAE”*.

Non possono essere quindi ammessi nei Poli estrattivi utilizzi diversi da quelli correlati alle attività estrattive, se non dopo l'avvenuto recupero delle cave, lo svincolo della fidejussione, e il conseguente aggiornamento del PRAE con la ripermimetrazione del Polo estrattivo da parte del Settore regionale A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere.

Pertanto, a titolo esemplificativo, non sono più sanabili pozzi all'interno dei Poli dopo l'entrata in vigore del PRAE, perché in base all'art. 36 del d.p.r. 380/2001, sono assimilabili a quelli nuovi, e, in caso di nuove costruzioni ex novo, queste risultano in contrasto con la destinazione urbanistica estrattiva prevalente, come sancita dall'art. 7 c. 2 della l.r. 23/2016, e pertanto non sono consentite. Possono essere consentiti nuovi pozzi solo qualora essi siano al servizio dell'attività estrattiva, sia nelle fasi di coltivazione che di recupero.

L'indicazione dell'art. 7 delle NTA PRAE: *“l'attuazione della destinazione d'uso a cava, pur già efficace all'atto dell'adozione del PRAE, assume attuazione concreta dopo il rilascio della relativa autorizzazione [...]; fino ad allora sono comunque possibili le destinazioni d'uso previgenti come riportate nello strumento urbanistico (es. agricola, a verde, ecc.)”*, si interpreta come segue:

- è consentita la prosecuzione di attività in corso sulle aree di ampliamento previste per i poli estrattivi o per gli ampliamenti assegnati alle cave fuori polo, ma ciò non dà adito al proprietario / enfiteuta / usufruttuario e aventi causa dei terreni suddetti a godere dei diritti correlati alla destinazione urbanistica previgente, qualora essi andassero a ridurre la sfruttabilità del giacimento minerario (ad esempio, in caso di destinazione d'uso previgente di tipo agricolo, si citano: la prelazione per l'acquisto dei terreni, la costruzione nuovi edifici ad uso ricovero mezzi agricoli sarebbero ostativi rispetto all'attività estrattiva prevalente). Questa interpretazione trova riscontro nella chiara esplicitazione che la *“destinazione d'uso a cava è già efficace fin dall'adozione del PRAE”*, e quindi prevalente.
- l'inclusione di lotti nei poli estrattivi perimetrati dal PRAE non ne comporta automaticamente la disponibilità ad uso degli esercenti di attività estrattive, né conferisce a questi ultimi il diritto di avvalersi all'istituto della concessione di cava previsto dalla l.r. 23/2016, che è riservato a specifiche casistiche.

Riguardo il recupero ambientale delle cave situate all'interno dei poli estrattivi, l'art. 7 delle NTA PRAE esplicita chiaramente che la destinazione d'uso estrattiva assegnata al polo (che i Comuni devono automaticamente recepire in base all'art. 7 c. 6 della l.r. 23/2016 alla prima variante generale del PRGC), include – senza necessità di varianti urbanistiche – anche la destinazione d'uso finale indicata nella Scheda di polo per il recupero ambientale (agricola, naturalistica, ricreativa, etc.). Tale destinazione d'uso può comunque essere modificata dall'esercente di cava a seguito di presentazione all'autorità competente di Istanza di modifica del progetto di recupero ambientale ai sensi della l.r. 23/2016, accompagnata da Verifica di Assoggettabilità a VIA e contestuale richiesta di variante urbanistica al Comune o Comuni interessati (se

necessaria); solo una volta ottenute le summenzionate autorizzazioni sarà possibile procedere con un recupero ambientale differente rispetto a quello indicato nella Scheda di polo.

Per quanto concerne gli impianti di primo trattamento inclusi nei poli estrattivi o nelle cave fuori polo, essi devono essere smantellati al termine delle attività di cava, in conformità con quanto previsto nella destinazione d'uso riportata nelle Schede dei poli o delle cave fuori polo. Qualora fosse necessario mantenere l'impianto attivo alla cessazione della cava, il richiedente dovrà prima procedere con una modifica del progetto di recupero e contestuale variante urbanistica preso il Comune di riferimento.

Relativamente al recupero ambientale volto al riutilizzo delle cave per impianti fotovoltaici, l'art. 11 della l.r. 15/2026 ha modificato con tale fine l'art. 30 della l.r. 23/2016. Tuttavia, nelle more dell'aggiornamento della d.g.r. 5 aprile 2019, n. 17-8699 - *Art. 33 della l.r. 17 novembre 2016 n. 23. Aggiornamento 2019 delle Linee Guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e miniera e relativi importi economici unitari, da utilizzare per il calcolo delle fidejussioni a carico del richiedente. Indirizzi regionali in merito alla durata e alle modifiche delle garanzie fidejussorie*, per l'attuazione del recupero di cava con realizzazione di impianto fotovoltaico continuano a restare in vigore le procedure attualmente vigenti, che prevedono l'attuazione di recupero agricolo / naturalistico con le tempistiche correlate alle cure colturali, il successivo svincolo delle fidejussioni, e il ritorno dell'attività estrattiva a diversa destinazione urbanistica per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

PUNTO 5) Competenza sulla revisione del piano di azionamento acustico (Art. 9 NTA PRAE)

Come confermato dal Settore regionale A1622A - Grandi rischi ambientali, il summenzionato articolo 9 delle NTA PRAE non risulta pienamente coerente con quanto previsto dall'art. 7 della l.r. 52/2000, che attribuisce alla competenza comunale la procedura di approvazione della classificazione acustica e delle modifiche o revisioni. Pertanto le procedure relative all'azionamento acustico continueranno a svolgersi secondo la legislazione vigente, che supera quanto riportato nel suddetto articolo.

PUNTO 6) Specificazioni sulle distanze da opere, manufatti e confini di proprietà (Art. 13 NTA PRAE)

Tra le distanze da rispettare in fase di scavo, rientra il rispetto delle distanze soloniche ex art. 891 del Codice civile, secondo le quali la distanza dal confine deve essere rapportata alla profondità di scavo. Analogamente a quanto chiarito per gli altri casi nell'art. 13 delle NTA PRAE, in fase autorizzativa possono essere approvate distanze diverse sulla base di accordi tra proprietari / usufruttuari / affittuari dei fondi.

La definizione delle distanze dai confini di proprietà deve sempre essere supportata da un'analisi di stabilità nel rispetto delle NTC vigenti.

PUNTO 7) Specificazioni sugli scavi sotto falda (Art. 33 NTA PRAE)

L'art. 33 delle NTA PRAE, con riferimento ai capoversi 9[^] e 10[^], si interpreta come segue:

capoverso 9[^]: *“l'insieme delle fasce di rinaturalizzazione, comprese le aree di riqualificazione con specie igrofile e idrofile, al contorno del lago di cava deve avere una superficie almeno pari a quella del lago”*: si applica alle sole cave con metodo di coltivazione con draga galleggiante, sia essa con pompa a suzione o munita di benna mordente,

capoverso 10[^]: *“le suddette fasce non devono avere una larghezza inferiore a 50 metri, in modo da costituire una fascia a verde naturalistico consistente, capace di determinare una maggiore biodiversità sia in aree agricole, sia in aree periferuviali”*: si applica alle sole cave di cui al capoverso precedente.

Per le cave sotto falda in cui si attua la coltivazione con escavatore, rimane comunque valida la facoltà da parte della Conferenza dei Servizi di predisporre una larghezza della fascia anche superiore a 20 m, in conformità con il 5[^] capoverso dell'art. 33: *“Lungo il perimetro dell'area di scavo, deve essere prevista una*

fascia di raccordo tra la quota di piano campagna e la quota della minima soggiacenza della falda, con pendenza non superiore ai 15°. La larghezza di tale fascia deve essere valutata in fase di autorizzazione ed in funzione delle previsioni progettuali al termine dell'intervento; tale fascia non dovrà comunque essere inferiore a 20 m e l'intervento di recupero ambientale in tale fascia deve essere attuato in modo che essa costituisca anche una fascia tampone per l'attenuazione naturale degli inquinanti di origine agricola limitandone l'immissione nelle acque dei laghi di cava".

PUNTO 8) Specificazioni sulle bonifiche agrarie (Art. 39 NTA PRAE)

In conformità con l'art. 7 - Efficacia del PRAE, comma 4 della l.r. 23/2016, le bonifiche agrarie sono escluse dall'ambito di applicazione del PRAE, continuando a conservare la possibilità di essere realizzate fuori dai bacini estrattivi, seguendo le procedure di cui alla l.r. 23/2016 - "*Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave*". Pertanto, esse possono essere realizzate come in precedenza, sia all'interno del bacino estrattivo che fuori, senza Variante urbanistica come previsto dalla l.r. 23/2016, art. 8 c. 5.

La Verifica di assoggettabilità a VIA è necessaria per le Bonifiche agrarie e miglioramenti fondiari ricadenti nell'art. 1 c. 8 della l.r. 23/2016, in quanto assimilate a tutti gli effetti a cave.

Riguardo agli interventi di cui all'art. 1 c. 7bis della l.r. 23/2016, poiché tale tipologia di attività non è normata dalla l.r. 23/2016 e, contrariamente agli interventi di cui all'art. 1 c. 8, non è assimilabile ad attività di cava, questi interventi non rientrano nell'ambito di competenza del Settore regionale A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere e non sono regolamentati nel PRAE - Piano Regionale delle attività estrattive.

Di conseguenza, l'art. 39 delle NTA – Bonifiche agrarie e sistemazione terreni è da riferirsi esclusivamente agli interventi di cui all'art. 1 c. 8 della l.r. 23/2016, che ricadono nel campo di applicazione della suddetta legge; per tali attività, il suddetto articolo specifica che non sono previste limitazioni volumetriche sugli interventi, ad eccezione della limitazione relativa alla massima profondità di scavo, pari a 3 m, e al periodo di possibile esecuzione degli scavi (periodo di non utilizzo agricolo e assenza del servizio irriguo).

PUNTO 9) Specificazioni sul responsabile della gestione delle attività estrattive (Art. 50 NTA PRAE)

La figura del 'Responsabile della Gestione dell'Attività estrattive' va considerata a tutti gli effetti coincidente con il Direttore Responsabile dei lavori, per gli aspetti di sua competenza; laddove le competenze indicate nell'articolo 50 delle NTA PRAE siano invece in capo al titolare dell'autorizzazione, esse continueranno ad essere ricondotte a tale figura.

PUNTO 10) Interventi ricadenti nell'ambito di applicazione delle Norme transitorie (Art. 55 NTA PRAE)

Sono incluse e soggette al campo di applicazione dell'art. 55 – Norme transitorie delle NTA PRAE, anche tutte le istanze presentate ai sensi della l.r. 23/2016 correlate ad attività estrattive che abbiano ottenuto o siano in possesso di provvedimenti conclusivi relativi a procedimenti di:

- Verifica di assoggettabilità a VIA (con esclusione o rinvio a VIA);
- Giudizio di compatibilità ambientale per la VIA.

I succitati provvedimenti devono risultare - in termini di efficacia temporale - ancora in corso di validità alla data di entrata in vigore del PRAE (31/10/2025).

I termini per l'efficacia temporale dei provvedimenti sono riscontrabili nel dettato normativo del D.Lgs. 152/2006:

- per i provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA, l'art. 19 c. 10 del D.Lgs. 152/2006 - in seguito alla modifica introdotta dal d.l. 153 del 17/10/2024 – stabilisce che "*il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni,*

definita nel provvedimento stesso, [...]”. Per provvedimenti di Ver. VIA la cui efficacia temporale non sia stabilita nell’atto stesso, il Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere farà comunque riferimento alla efficacia temporale minima di 5 anni indicata nel succitato art. 19 c. 10 del D.Lgs. 152/2006.

- per i provvedimenti di VIA, l’efficacia temporale è definita nell’art. 25 c.5 del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che tale provvedimento *“ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell’eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA. Decorso l’efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente corredata di una relazione esplicativa aggiornata che contenga i pertinenti riscontri in merito al contesto ambientale di riferimento e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute, di specifica proroga da parte dell’autorità competente.”* Per eventuali provvedimenti di VIA dove l’efficacia temporale non sia indicata, il Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere analizzerà il caso con il Settore A1605B - Valutazioni ambientali e procedure integrate, in base al parere del Settore giuridico prot. 6136/A1906A del 08.05.2026.

Rientrano nell’art. 55 anche cave fuori polo qualificate come ATTIVE, che al momento della data di entrata in vigore del PRAE (31/10/2025) erano dotate di un provvedimento di VIA in corso di validità, contenente un giudizio di compatibilità ambientale positivo per coltivazioni suddivise in più lotti, correlato ad un’estensione / volumetria della cava più ampia di quella riportata nella Scheda del PRAE. In questo caso, il Settore A1906A – Polizia mineraria, cave e miniere riconosce la possibilità di autorizzare nuove autorizzazioni / rinnovi della coltivazione ex l.r. 23/2016 fino al raggiungimento del perimetro / volumetria autorizzato dal Provvedimento di VIA in corso di validità.

Relativamente alle cave in polo che beneficiano dei disposti di cui all’art. 55, in riferimento alla presentazione della variante urbanistica, che rientrerebbe nelle *“disposizioni vigenti alla data in cui i procedimenti hanno avuto inizio”*, per il principio della semplificazione amministrativa, l’espletazione della variante urbanistica non si ritiene necessaria, in quanto nei poli estrattivi la destinazione urbanistica di tipo estrattivo è riconosciuta e applicata fin dall’adozione del PRAE con d.g.r. 20-525 del 16 dicembre 2024. Tuttavia, qualora la procedura di Variante urbanistica sia già stata avviata, essa andrà comunque portata a termine. Similmente si dovrà procedere per casistiche particolari in cui l’autorità competente ravvisi comunque la necessità che il proponente proceda con la variante urbanistica.

Invece, per tutti i procedimenti amministrativi ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 55 riferiti a siti estrattivi fuori polo, sia che essi siano già riportati nel PRAE approvato come *‘cave fuori polo in istruttoria’*, sia che si tratti invece di nuovi procedimenti non riportati nel PRAE approvato, in caso di non conformità allo strumento urbanistico, è necessario attenersi all’art. 43 della l.r. 23/2016.